



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

I ricorrenti, insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolgono all'Arbitro rappresentando di essere cointestatari dei seguenti n. 4 Buoni Fruttiferi di durata trentennale emessi nel 1988, di cui allegano copia, portati all'incasso in data 16.1.2019:

- 1) BF n. xxx.209 di £ 100.000 emesso il 27.08.1988, serie "Q"
- 2) BF n. xxx.715 di £ 1.000.000 emesso il 27.08.1988, serie "Q"
- 3) BF n. xxx.208 di £ 100.000 emesso il 27.08.1988 serie "Q"
- 4) BF n. xxx.721, £ 5.000.000 emesso il 03.02.1988, serie "Q (P)".

Chiedono, quindi, il rimborso delle ulteriori somme, in base al "tasso di rendimento pattuito e indicato sul retro dei titoli", affermando di disconoscere le modifiche peggiorative successive, poiché "illegittime e non ritualmente concordate e/o rese note ai risparmiatori all'atto della sottoscrizione dei titoli".

Inoltre, precisano che solo per alcuni dei BF in loro possesso tale decurtazione sarebbe stata effettuata con timbro apposto sul retro dei titoli, mentre per altri BF tale timbro non risulterebbe proprio apposto.

Pertanto, lamentano che l'intermediario avrebbe rimborsato somme inferiori a quelle dovute, in base ad un timbro apposto successivamente che avrebbe modificato unilateralmente ed in senso peggiorativo le condizioni contrattuali, oltre ad omettere totalmente il rimborso per il periodo dal 21° al 30° anno.



Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese dei ricorrenti, precisando che i buoni fruttiferi ordinari sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986.

La tabella del decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).

Il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Detto decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che le filiali nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenute a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P").

Per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", la resistente ha, pertanto, utilizzato anche i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto.

Il Decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).

Quanto sopra è pacificamente avvenuto anche per i buoni fruttiferi di cui si discute nel presente procedimento.

Pertanto, alla presentazione per il rimborso, la resistente afferma di aver riconosciuto ai titolari dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.

I ricorrenti, con replica alle controdeduzioni, nel ribadire quanto già affermato in sede di ricorso, lamentano, altresì, la totale assenza informativa alla clientela e la mancata consegna degli relativi documenti esplicativi. Quindi, confermano la domanda formulata nel ricorso.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 4 buoni fruttiferi emessi dall'intermediario nel 1988, successivamente all'entrata in vigore del DM 13.6.1986.

I ricorrenti lamentano di aver ricevuto una somma inferiore a quella attesa in base ai rendimenti riportati sul retro, sia per il periodo sino al 20° anno, sia per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dall'analisi dei titoli, emerge che:

- n. 3 Buoni, i n. xxx.209, n. xxx.715 e n. xxx.208 sono stati emessi su moduli cartacei della serie Q e i rendimenti riportati sul retro in tabella e con timbri sovrapposti sono comunque quelli del DM 13.6.1986;



- 1 solo buono, il n. xxx.721 è stato emesso con modulo cartaceo della serie precedente "P" e convertito nella serie "Q" tramite apposizione di 2 timbri correttivi, uno sul fronte ed uno sul retro del titolo.

Intanto, con riferimento alla correzione "a penna" riportate su taluno dei buoni, si richiama quanto condiviso dai Collegi per il caso di BFP della serie AA1 emessi sulla modulistica della serie AF, ovvero su moduli di altre serie di BFP, per si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l'indicazione "AA1") sono state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013. In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell'ufficio postale), troverebbero applicazione le condizioni originariamente previste sul buono.

Peraltro, si osserva che i ricorrenti ritengono applicabile per i BF n. 2 e n. 4 - per il periodo sino al 20° anno - un tasso del 16% (non presente né sul modulo cartaceo della serie P né sul D.M. 13.6.1986: probabilmente il legale per mero errore si riferisce alla dicitura "16° anno"). Inoltre, ritengono applicabili i tassi del D.M. soltanto per i BF n. 1 e n. 3 e non anche per il Buono n. 2 che ha le stesse identiche caratteristiche.

Ad ogni modo, i ricorrenti estendono la loro contestazione al periodo dal 21° al 30° anno per tutti i BF in questione.

Tanto premesso, si richiama per il BF n. xxx.721 emesso sul modulo della serie P, l'orientamento dei Collegi ABF con riferimento alla serie Q/P:

1) Per il periodo sino al 20° anno dall'emissione del buono, l'equiparazione tra i buoni della serie O (con rendimento del 15%) e quelli appartenenti alla categoria di più recente generazione contraddistinta con la lettera Q/P (con rendimento del 12%), può avere luogo solo se risultino apposti, a cura delle filiali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "Serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Pertanto, se risultano i due timbri sul fronte e sul retro del titolo, devono ritenersi prevalenti le condizioni riportate dal timbro posto sul retro su quelle indicate nella chartula, respingendo le istanze volte ad ottenere la liquidazione del buono sulla base delle condizioni stampigliate ab origine sui titoli. Questo, tuttavia, vale soltanto per i rendimenti sino al 20° anno, in quanto sono gli unici rendimenti riportati dal secondo timbro (cfr ex multis Coll. Napoli, decisione n. 6142/18).

2) Con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, per consolidato orientamento dei Collegi sarebbero - invece - applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo, dato che i timbri sovrapposti si riferiscono soltanto al periodo sino al 20° anno. Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo (cfr Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18).

Tuttavia, i buoni della serie Q/P non prevedono testualmente il regime fiscale applicabile. Ciò nonostante, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20°, in ossequio all'art. 7 del citato D.M., viene applicata la ritenuta annualmente. In pari maniera, secondo l'orientamento prevalente dell'ABF, anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) sarebbero computati al netto della ritenuta.

Sugli altri 3 Buoni appartenenti alla serie Q – come i BF n. 1, 2 e 3 in esame – è invece presente un rinvio alla disciplina fiscale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sulla questione dell'applicazione della disciplina fiscale, si è recentemente espresso il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3 aprile 2020 stabilendo quanto segue:

“In definitiva, l'applicazione dei principi sopra enunciati determina, come è già argomentato in motivazione:

- in applicazione del principio sub A), l'accoglimento della domanda del ricorrente relativamente al BFP (del valore di Lire 500.000) della serie Q/P, diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, pari all'importo di € 2.148,63.

-in applicazione dei principi sub A) e B), il rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q (del valore di Lire 1.000.000), la differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.”

In rigorosa applicazione di quanto statuito dal Collegio di Coordinamento, questo Arbitro, con riferimento all'unico buono in contestazione della serie Q/P, accoglie la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere una somma di denaro pari alla differenza tra l'importo offertogli dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno. Rigetta invece la domanda per gli altri 3 buoni appartenenti alla serie Q.

Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, limitatamente al titolo della serie Q/P. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO